

STATUTO

"CYBER SECURITY ITALY FOUNDATION - Ente del Terzo Settore"

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita su iniziativa del signor PROIETTI Marco Gabriele.

la fondazione di partecipazione denominata "**CYBER SECURITY ITALY FOUNDATION - Ente del Terzo Settore**" o, in forma abbreviata, "**CYBER SECURITY ITALY FOUNDATION - ETS**" (d'ora innanzi, la "Fondazione").

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Roma. Il trasferimento dell'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune viene deciso dal Consiglio Di Amministrazione e non comporta modifica del presente statuto.

2.2. Il Consiglio Di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di perseguire finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale nei settori della formazione, della ricerca scientifica e tecnologica con particolare attenzione al digitale, all'informatica e alle tecnologie innovative, della sicurezza dei dati informatici e dell'intelligenza informatica. In tali ambiti, la Fondazione elabora e realizza propri programmi e progetti di intervento, promuove direttamente e sostiene iniziative, sia individuali che collettive, promosse da terzi e può avvalersi di, o collaborare con altri soggetti, pubblici, privati e istituzioni religiose.

Articolo 4) Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto la realizzazione di un progetto di approfondimento e di diffusione della cultura della sicurezza che mette insieme, su un'unica piattaforma, studiosi, tecnici, ricercatori, appassionati e professionisti operanti nel dominio cyber (cibernetico) ed esperti di tematiche di cyber intelligence (intelligenza informatica) Per conseguire gli scopi Fondazione svolge di, in via esclusiva o principale, con riferimento all'art 5 del D Lgs 117/17, le seguenti attività di interesse generale:

Spina Silvia Netaia

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; .

La Fondazione ha lo scopo di rafforzare le relazioni tra i vari interlocutori della difesa nazionale, del mondo accademico e della ricerca, del mondo tecnologico innovativo e gli operatori della sicurezza, coloro che hanno come obiettivo garantire la sicurezza informatica (cyber security) per l'azienda/organizzazione per la quale lavorano, in una logica di scambio di esperienze.

Fornisce alle Pubbliche Amministrazioni ed alle Autorità indipendenti gli strumenti tecnologici e il know-how tecnico-scientifico al fine di promuovere il progresso e l'innovazione tecnologica e di favorire la diffusione della cultura della sicurezza informatica (cyber security) e della protezione dei dati digitali.

E' chiamata a realizzare progetti innovativi di interesse del Governo, della Pubblica Amministrazione, delle comunità scientifiche e dei cittadini.

La Fondazione persegue dunque i seguenti obiettivi:

- promuovere l'innovazione tecnologica per lo sviluppo e la modernizzazione del paese;
- trasferire il know-how per la sicurezza informatica (cyber security) nelle Pubbliche Amministrazioni;
- fornire supporto scientifico e tecnologico alle istituzioni e al mondo delle imprese;
- presidiare gli ambiti innovativi di ricerca, ponendosi come punto di riferimento nel panorama scientifico e tecnologico internazionale;
- implementare servizi pubblici per il cittadino che richiedono competenze scientifiche e tecnologiche particolarmente avanzate ;
- rappresentare un punto di raccordo tra istituzioni, mondo scientifico e sistema industriale.

4.2 Per la realizzazione di tali obiettivi la Fondazione potrà pertanto:

- promuovere e attuare studi e ricerche, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa tendente alla valorizzazione della cultura della sicurezza, della intelligenza informatica (cyber intelligence) e della sicurezza informatica (cyber security);

- organizzare rassegne, convegni, seminari, corsi, conferenze, e manifestazioni attinenti allo scopo sociale al fine di promuovere il progresso e l'innovazione tecnologica e di favorire la diffusione della cultura della sicurezza informatica (cyber security) e della protezione dei dati digitali, sia agendo direttamente che partecipando ad iniziative di terzi o riconoscendone la legittimità, o anche concedendo sovvenzioni, premi o borse di studio. A tal fine si potranno utilizzare luoghi messi a disposizione dai membri stessi o da privati, imprese, Università, Enti pubblici o Pubbliche Autorità, utilizzando anche materiale didattico stampato e audio-visivo approntato a cura della Fondazione stessa;
- promuovere, progettare, organizzare, gestire e erogare interventi di formazione professionale e di orientamento in favore di enti pubblici e non, e di soggetti privati nelle materie attinenti allo scopo sociale;
- promuovere, progettare, organizzare e erogare interventi di formazione per formatori e interventi di alta formazione, nelle materie attinenti allo scopo sociale;
- creare e gestire archivi cartacei e elettronici per la conservazione e consultazione dei dati;
- creare e gestire siti in reti telematiche mondiali e internazionali, nazionali e locali, mediante utilizzo di elaboratori propri od altrui per la divulgazione delle opere e degli studi scientifici;
- pubblicare ricerche su materie attinenti allo scopo sociale.

4.3 La Fondazione potrà compiere qualsiasi atto e operazione ritenuti utili od opportuni per il conseguimento dei propri scopi, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo:

- elargizioni di qualunque natura, in qualunque forma e aventi qualunque oggetto, nei limiti e nelle modalità previste dalla legge, a favore di persone fisiche, di enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, ivi inclusi enti religiosi;
- la formalizzazione e stipula di qualunque tipo di atto e contratto, ivi compresi, in particolare e solo in via di esempio, contratti di appalto, indifferentemente di opere o di servizi, di prestazione d'opera professionale, di consulenza, di editoria, di locazione, di comodato, di costituzione di diritti reali od obbligatori, sia a favore che a carico della Fondazione, di compravendita e permuta di beni immobili e mobili, anche registrati, di assicurazione, contratti con istituti bancari e creditizi, inclusi mutui a breve, medio e lungo termine, concessione di ipoteche e garanzie e, rilascio o richiesta di rilascio di fidejussioni e altre garanzie, sia reali che obbligatorie, equivalenti, incluse garanzie a prima richiesta e lettere di patronage, a copertura di pagamenti o adempimenti a favore di terzi, la stipula di convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e private, nei limiti e modalità consentiti dalla legge;



Handwritten signature: *Olivero*
 Circular stamp: *Fondazione*

- la stipula di convenzioni o contratti per l'affidamento a terzi o la realizzazione in collaborazione con terzi di attività rientranti negli scopi istituzionali della Fondazione;
- la stipula di convenzioni o contratti per l'affidamento a terzi di consulenze, ricerche, studi, analisi;
- la stipula di contratti di lavoro autonomo e dipendente e ogni annesso e commesso nei limiti e con le modalità consentite dalla legge;
- la stipula di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi e attività in outsourcing in conformità alle normative vigenti;
- la promozione e organizzazione o il patrocinio di eventi, congressi, convegni, conferenze, manifestazioni, mostre, programmi di studio e di ricerca;
- la stampa e la diffusione, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, anche di massa, ritenuto utile allo scopo, di lavori, studi, pubblicazioni ricerche, analisi, raccomandazioni, proposte e simili;
- l'istituzione e assegnazione di premi e borse di studio;
- la raccolta di fondi, in qualunque forma e con qualunque modalità attuata, l'accettazione di donazioni, crediti e legati;
- l'esercizio di attività economiche accessorie e strumentali finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione, ivi inclusa la raccolta e il reperimento di fondi per la loro attuazione, con la precisazione che dette attività economiche potranno essere esercitate dalla Fondazione sia direttamente, sia attraverso società di servizi dalla stessa appositamente costituite a tale scopo nelle forme di società di capitale;
- l'adesione, la partecipazione e l'operatività in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni ed Enti, partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali e commerciali nei limiti consentiti dalla legge e comunque in persona del legale rappresentante protempore debitamente autorizzato secondo il vigente statuto;
- l'acquisizione, anche per effetto di donazione, lascito testamentario o altre forme di trasferimento consentite dalla legge di partecipazioni e interessenze in società di capitali e gruppi di imprese che svolgano la propria attività nei settori di interesse della Fondazione o che possano contribuire attraverso la loro attività o anche mediante la distribuzione di dividendi alla realizzazione degli scopi della stessa;
- l'acquisizione di risorse finanziarie, contributi, finanziamenti, elargiti o concessi da parte di qualunque ente, sia pubblico che privato, da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e quindi al raggiungimento degli scopi di questa;

- l'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locataria, comodataria o di cui abbia comunque il possesso o la detenzione;
- la commercializzazione, intesa anche come modalità di diffusione e/o come forma di raccolta di fondi, e comunque in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di pubblicazioni, lavori, studi, ricerche, analisi e simili della Fondazione, qualunque ne siano le modalità e il supporto;
- la tutela, anche attraverso registrazioni e brevetti, delle eventuali scoperte messe a punto, al fine altresì di evitare fenomeni speculativi, e l'eventuale concessione, a titolo oneroso o gratuito, a terzi di diritto di utilizzo;
- la stipula di contratti di licenza e di sublicenza di nomi e segni distintivi, sia come licenziante o sublicenziante, che come licenziataria.

La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le attività che siano direttamente e strettamente connesse ai propri scopi istituzionali, e tutte le attività strumentali e accessorie, in quanto possano valere a integrare quelle principali o comunque a consentire il raggiungimento dei propri scopi, purché nei limiti consentiti dalla legge.

4.4 Lo svolgimento dell'attività della Fondazione si ispira a criteri di trasparenza e motivazione delle scelte, alla migliore utilizzazione delle risorse, a considerazioni di efficacia degli interventi ed alla economicità della gestione, al fine di tutelare l'interesse generale nei propri ambiti di intervento.

4.5 Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà collaborare con chiunque, persone fisiche o giuridiche, soggetti, anche privi di personalità giuridica, privati o pubblici o religiosi, incluse altre fondazioni, enti, associazioni, amministrazioni, istituzioni, anche governative e non governative, università, istituti, di studio o ricerca, sia italiani che esteri e/o internazionali, stipulando con gli stessi, se opportuno, contratti, accordi e convenzioni, e potrà altresì partecipare alla costituzione di altre fondazioni, associazioni, consorzi, enti e istituzioni in genere, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi, anche solo parzialmente, analoghi ai propri o con essi compatibili o complementari.

4.6 Fermo quanto sopra, ai fini della normativa in materia bancaria e creditizia si precisa altresì che esula dallo scopo della Fondazione il compimento di attività riservate a soggetti iscritti in Albi Professionali, nonché agli istituti bancari e creditizi e/o di intermediazione mobiliare e gestione del risparmio.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto della legge e della normativa vigente in materia.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Alfina Nobile'. To the right of the signature is a circular stamp with the text 'Fondazione' and 'ONLUS' visible. The signature is written over the stamp.

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. La Fondazione ha durata illimitata.

Titolo II – Membri

Articolo 7) Fondatore

7.1 E' Fondatore il dottor Marco Gabriele Proietti che ha apportato il patrimonio iniziale il quale riveste di diritto la carica di Presidente della Fondazione e rappresentante. Alla morte del Fondatore rivestirà la carica di Presidente e rappresentante della Fondazione con i poteri del Fondatore, colui/e che il Fondatore designerà espressamente a tal fine, quale suo erede e/o legatario come per legge.

Egli nomina la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui è di diritto il Presidente. In caso di dimissioni da Presidente del Consiglio di Amministrazione diviene di diritto Presidente Onorario e nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7.2 Il Fondatore ha parere vincolante per la modifica dello statuto, la redazione di regolamenti, istituzione di patrimoni destinati, lo scioglimento, l'individuazione (come per legge) del soggetto a cui devolvere il patrimonio residuo e le operazioni straordinarie.

Il Fondatore esprime parere vincolante per la nomina dei membri dell'Organo di Controllo.

Il Fondatore esprime parere vincolante per l'ammissione dei Partecipanti e la nomina degli Organi e Uffici.

L'esclusione di un Partecipante o la revoca delle cariche degli organi e degli uffici della Fondazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previo parere vincolante del Fondatore, solo per gravi motivi. Costituisce grave motivo la reiterata violazione dello statuto e la tenuta di un comportamento lesivo del buon nome e degli interessi della Fondazione ovvero in completo contrasto con i suoi scopi.

Art 8) Partecipanti

8.1 Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio d'Amministrazione, nel procedere alla ammissione, potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione come Partecipante Sostenitore e Partecipante Benemerito e potrà determinare la durata di tale qualifica.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

8.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita ovvero per la durata individuate dal Consiglio d'Amministrazione.

8.3 I Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti, ove approvati.

Articolo 9) Diritti e obblighi dei Partecipanti

9.1. I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione dei Partecipanti

10.1. L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione, nonché la normativa applicabile.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Di Amministrazione, cui essa va indirizzata.


10.2. Il Consiglio Di Amministrazione deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.3 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Di Amministrazione in ordine alla Domanda comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende respinta.

10.4 In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale delibera entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.5 Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.6 Il Consiglio Di Amministrazione può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni



Spina Mungo Delais

da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame, alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta, alle eventuali categorie di Partecipanti e alla durata della partecipazione.

Articolo 11) Recesso del Partecipante

11.1. Qualunque Partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Partecipante.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione del Partecipante

12.1. Il Consiglio Di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per gravi motivi.

12.2. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.3. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.

12.4. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Partecipante escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio dei Probiviri. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio dei Probiviri:

a) il Collegio dei Probiviri decide immediatamente se mantenere il Partecipante escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della Fondazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Partecipante è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio dei Probiviri ;
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Partecipante si trovi.

12.5 Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Articolo 13)

13.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle somme e dai beni apportati in sede di costituzione della Fondazione stessa, di valore non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore e può essere incrementato con quanto appresso disposto al successivo art. 18.

Articolo 14) Entrate

14.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, detratti le spese di funzionamento, gli accantonamenti e gli oneri fiscali;
- d) gli eventuali avanzi di gestione;
- e) gli eventuali atti di liberalità da persone fisiche, società o enti e le disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- f) contributi pubblici, nazionali, europei ed internazionali, finalizzati alle attività rientranti nell'ambito dello scopo della Fondazione ;
- g) I redditi derivanti dalla imprese partecipate;
- h) ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.

Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Partecipante è subordinata al previo versamento alla Fondazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Di Amministrazione (d'ora innanzi, la "Quota Iniziale").

15.2. Ogni Partecipante è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento alla Fondazione di una somma periodica

il cui importo è stabilito dal Consiglio Di Amministrazione (d'ora innanzi, la "Quota Annuale").

15.3. Il Consiglio Di Amministrazione può adottare uno specifico regolamento relativo alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Di Amministrazione inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Di Amministrazione di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dalla Fondazione del Partecipante moroso.

Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Partecipanti, nei limiti e con le modalità di legge, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3. L'adesione alla Fondazione non comporta per i Partecipanti obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà del Partecipante di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante alla Fondazione, non è ripetibile dal Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Partecipante dalla Fondazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti dei Partecipanti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

19.2. Il Consiglio Di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia,



Handwritten signature: Maria Sfruschi Hdaa

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 20) Divieto di distribuzione

20.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Articolo 22) Organi

22.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea dei Partecipanti (d'ora innanzi la "Assemblea");
- b) il Consiglio Di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio Di Amministrazione (d'ora innanzi, il Presidente) e il Vice Presidente del Consiglio Di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- f) il Comitato Consultivo (o in lingua inglese Advisory Board).

22.2 Sono Uffici della Fondazione, nominati dal Consiglio Di Amministrazione:

- il Direttore Generale;
- Il Direttore Tecnico Scientifico;
- i Comitati Tecnico-Scientifici;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Sezione I - Assemblea dei Partecipanti

Articolo 23) Principi generali

23.1. L'Assemblea è un organo della Fondazione con poteri di indirizzo e con finalità consultiva e d'impulso.

23.2. Ogni partecipante ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Partecipanti.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell'Assemblea dei Partecipanti

24.1. L'Assemblea è Presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e si riunisce almeno una volta all'anno e quando richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione .

24.2. L'Assemblea:

a) esprime pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione;

b) nomina la minoranza dei membri del Consiglio Di Amministrazione; qualora la nomina non si perfezioni alla terza votazione sarà cura del Fondatore nominare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, presso la sede della Fondazione ma può svolgersi anche in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima

ai Partecipanti, agli indirizzi di posta elettronica, idonea ad attestare l'avvenuto ricevimento, risultanti dal Libro dei Partecipanti.


Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Di Amministrazione o, in mancanza, da qualsiasi Partecipante.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27) Deliberazioni dell'assemblea

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text of Article 26. The stamp contains some illegible text and a central emblem. Below the stamp, there is a large, handwritten signature in dark ink, which appears to be 'E. P. ...'.

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti che vi intervengano.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Partecipanti che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti.

27.4. Ogni Partecipante ha diritto a un voto.

27.5. Ogni Partecipante può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Partecipante.

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti, in proprio o per delega.

27.7. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.8. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Partecipanti. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleare;
- c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideo collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II - Consiglio Di Amministrazione,

Presidente e Vice Presidente

Articolo 28) Competenze del Consiglio Di Amministrazione

28.1. Al Consiglio Di Amministrazione compete di:

- a) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto,
- b) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

- c) approvare i documenti di bilancio e il bilancio sociale documentando il carattere secondario di eventuali attività diverse;
- d) nominare e revocare il Vice Presidente;
- e) nominare e revocare gli Uffici della Fondazione (il Direttore Generale –il Direttore Tecnico Scientifico, i membri del/i Comitato/i tecnico Scientifico – il Segretario – il Tesoriere)
- f) nominare l'Organo di Controllo;
- g) istituire e disciplinare le competenze, la durata e la funzionalità del Comitato Consultivo della Fondazione e nominarne i membri;
- h) modificare lo statuto
- i) redigere e approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- j) deliberare per operazioni straordinarie come la fusione, scissione e trasformazione
- k) istituire patrimoni destinati a uno specifico affare
- l) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Partecipanti;
- m) deliberare in ordine all'esclusione dei Partecipanti;
- n) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione;;
- o) istituire e disciplinare le competenze, la durata e la funzionalità dei Comitati Tecnico-Scientifici della Fondazione e nominarne i membri;
- p) determinare l'entità e le modalità di contribuzione dei Partecipanti identificandone l'eventuale categoria;
- q) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.


28.2. Il Consiglio Di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.3. Il Consiglio Di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri, quali Consiglieri Delegati il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione. Il CdA delega il potere di compiere determinati atti o categoria di atti in nome e per conto della Fondazione anche ai membri dei suoi uffici e ai membri del Comitato Consultivo.

In caso di designazione di uno o più Consiglieri Delegati, la firma e la rappresentanza legale della Fondazione spetteranno loro per le attività delegate, nei limiti e con le stesse modalità di esercizio della delega conferita.

Articolo 29) Composizione del Consiglio Di Amministrazione

29.1. Il Consiglio Di Amministrazione è nominato per la maggioranza dei suoi membri dal Fondatore e per la minoranza, se istituita, dall'assemblea dei partecipanti. Il



Handwritten signature in cursive script.

Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vice Presidente.

29.2. I Consiglieri possono essere terzi alla Fondazione e devono avere requisiti di onorabilità.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 30) Durata della carica

30.1. Il Consiglio Di Amministrazione, secondo quanto stabilito in sede di nomina, dura in carica fino a revoca o dimissioni o per tre esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

30.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

30.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Di Amministrazione fa luogo alla sua sostituzione.

Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

30.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 31) Convocazione del Consiglio Di Amministrazione

31.1. Il Consiglio Di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

31.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con posta elettronica, idonea ad attestare l'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

31.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

31.4. Il Consiglio Di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 32) Deliberazioni del Consiglio Di Amministrazione

32.1. Il Consiglio Di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

32.2. Il Consiglio Di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

32.3. Le deliberazioni del Consiglio Di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

32.4. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

32.5. Le decisioni adottate dal Consiglio Di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

32.6. Il Consiglio Di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideo collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.


Articolo 33) Responsabilità dei Consiglieri

33.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 34) Presidente e Vice Presidente

34.1. Il Presidente del Consiglio Di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione e:

- a) rappresenta la Fondazione nei confronti delle Autorità e delle Istituzioni Pubbliche e di altri Enti ed in tutte le occasioni pubbliche ed istituzionali a cui la Fondazione partecipi;
- b) verifica e pretende l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile;



The image shows a circular stamp of the Consiglio Di Amministrazione (Board of Administration) of the Fondazione. The stamp contains the text 'CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE' and 'FONDAZIONE'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'E. F. ...'. The signature is written vertically and extends downwards beyond the bottom of the stamp.

- c) convoca l'Assemblea dei Partecipanti e il Consiglio Di Amministrazione e dà esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Di Amministrazione;
- e) conferisce procure a terzi con specifici e più limitati poteri.

34.2. Ad ogni riunione del Consiglio Di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

34.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

34.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Sezione III - Organo di Controllo, Revisore Legale e Comitato Consultivo

Articolo 35) Composizione dell'Organo di Controllo

35.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi.

35.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un supplente; in caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal presidente del Consiglio Di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

35.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;

oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

35.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure: - soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore Universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

35.5. Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 36) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

36.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 37) Durata in carica dell'Organo di Controllo

37.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

37.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 38) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

38.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

A circular stamp of the Italian Republic (REPUBBLICA ITALIANA) is visible on the right side of the page. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in cursive script, which appears to read 'Gianfranco Nobile'.

- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

38.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Di Amministrazione e del Comitato Consultivo.

38.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

38.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, idonea ad attestare l'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

38.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

38.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori, comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

38.7. Il Consiglio Di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

38.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

38.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

38.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

38.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

38.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideo collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 39) Compenso dell'Organo di Controllo

39.1. Il compenso dell'Organo di Controllo viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 40) Esercizio della funzione di revisione legale

40.1. Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro a cui affida la revisione legale.


Articolo 41) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

41.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 42) Comitato Consultivo (o Advisory Board)

42.1. Il Comitato Consultivo (o in lingua inglese Advisory Board) è un organo di supporto del Consiglio di Amministrazione volto a fornire pareri tecnici e strategici, consultivi e non vincolanti, allo stesso, sulle materie di sua competenza ogni volta ne sia richiesto.

42.2. E' composto da soggetti, anche soggetti terzi non Partecipanti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra esperti in organizzazione, gestione amministrativa, networking,



Helene
CLARA DI

piattaforme di condivisione sociale e risorse umane e in qualsiasi altra materia attinente allo scopo della Fondazione.

Fornisce consulenza tecnica e specialistica e contribuisce ad estendere la gamma di conoscenze e la comprensione dell'organo amministrativo in aree che richiedono una maggiore competenza.

42.3. Il Comitato Consultivo dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Sezione IV - Direttore Generale, Direttore Tecnico Scientifico -

Comitati Tecnico-Scientifici, Segretario e Tesoriere

Articolo 43) Direttore Generale

43.1. Il Direttore Generale coordina e supervisiona dal punto di vista tecnico e gestionale tutte le attività operative della Fondazione, sulla base e nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio Di Amministrazione.

43.2. Il Direttore Tecnico dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Di Amministrazione al momento della sua nomina.

Articolo 44) Direttore Tecnico Scientifico e Comitati Tecnico-Scientifici

44.1 Il Direttore Tecnico Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è colui che coordina il/i Comitato/I Tecnico Scientifico.

44.2. I Comitati Tecnico-Scientifici vengono istituiti dal Consiglio Di Amministrazione e lo coadiuvano in tutte le attività necessarie per l'organizzazione di eventi, corsi e convegni sulle specifiche materie attinenti le attività della Fondazione.

44.3. Il Consiglio Di Amministrazione, al momento della istituzione di ciascun Comitato Tecnico-Scientifico stabilisce la specifica materia di sua competenza e sceglie i suoi componenti tra soggetti (anche non Partecipanti) che in detta materia hanno competenze qualificate.

44.4. I Comitati Tecnico-Scientifici durano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Di Amministrazione al momento della loro nomina.

Articolo 45) Segretario

45.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

45.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

45.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee dei Partecipanti, del Libro Verbali del Consiglio Di Amministrazione, del Libro Verbali del Comitato Consultivo e del Libro dei Partecipanti.

Articolo 46) Tesoriere

46.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predisponde, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Di Amministrazione.

Sezione V - Esercizi e bilanci

Articolo 47) Esercizi

47.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 48) Bilancio d'esercizio

48.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 49) Bilancio sociale

49.1. Per ogni esercizio è predisposto, quando previsto dalla normative ovvero ritenuto opportune e conveniente, il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 50) Scritture contabili

50.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 51) Libri della Fondazione

51.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro dei Partecipanti;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee dei Partecipanti, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Di Amministrazione;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- e) il Libro delle Adunanze del Comitato Consultivo.

51.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

51.3. Il Libro dei Partecipanti e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dei Partecipanti sono tenuti a cura del Consiglio Di Amministrazione e possono essere esaminati da ogni Partecipante, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Di Amministrazione può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

51.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio Di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. I Partecipanti non hanno il diritto di esaminare detto Libro.



51.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Partecipanti e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

51.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Consultivo è tenuto a cura dei membri del Comitato Consultivo e può essere esaminato da ciascun membro del Comitato stesso, da ciascun Consigliere e dall'Organo di Controllo.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 52) Devoluzione del patrimonio

52.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1. CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Di Amministrazione.

Articolo 53) Clausola compromissoria Collegio dei Probiviri

53.1. Qualunque controversia insorga tra i Partecipanti, tra i Partecipanti e la Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, compresa la non ammissione a ed esclusione del Partecipante, salve le inderogabili norme di legge circa la devoluzione alla giurisdizione ordinaria (foro di Roma) e l'esperimento dei tentativi di mediazione e conciliazione obbligatoriamente previsti per legge nelle diverse materie saranno devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi a professionisti esperti nella materia del contendere, con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente e il terzo sarà nominato dal Fondatore. I probiviri decideranno ex bono et aequo entro 90 giorni dall'istituzione del Collegio stesso, senza formalità di procedura. Il loro lodo – una volta liberamente eletta tale procedura dalle parti - sarà inappellabile.